



COMUNE DI CONTURSI TERME

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE

Approvato con delibera di C.C. n. 5 del 15.3.2012

INDICE

Premessa

Titolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|---------|---|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento |
| Art. 2 | Principi di gestione e criteri di comportamento |
| Art. 3 | Prevenzione nella produzione e recupero dei rifiuti |
| Art. 4 | Smaltimento dei rifiuti |
| Art. 5 | Definizioni |
| Art. 6 | Classificazione dei rifiuti |
| Art. 7 | Rifiuti urbani |
| Art. 8 | Rifiuti speciali |
| Art. 9 | Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani |
| Art. 10 | Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani |
| Art. 11 | Rifiuti pericolosi |
| Art. 12 | Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento |
| Art. 13 | Competenze del Comune |
| Art. 14 | Informazione e sensibilizzazione |
| Art. 15 | Operatori ecologici |
| Art. 16 | Modalità e frequenza della raccolta |
| Art. 17 | Effettuazione della pesata dei rifiuti urbani |
| Art. 18 | Oneri dei produttori e dei detentori |
| Art. 19 | Ordinanze contingibili ed urgenti |
| Art. 20 | Divieto di abbandono |
| Art. 21 | Bonifiche |
| Art. 22 | Ambiti Territoriali Ottimali |

Titolo 2- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I -GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

- Art. 23 Rifiuti oggetto di raccolta differenziata
- Art. 24 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti e speciali non pericolosi assimilati agli urbani
- Art. 25 Aree in cui viene svolto il servizio – Prescrizioni di carattere generale
- Art. 26 Norme relative ai contenitori
- Art. 27 Modalità di conferimento dei RAEE
- Art. 28 Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti
- Art. 29 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 30 Raccolta e trasporto
- Art. 31 Trattamento intermedio e finale rifiuti

CAPO II- GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 32 Raccolta, spazzamento e trattamento – Definizione aree
- Art. 33 Modalità di espletamento del servizio di spazzamento
- Art. 34 Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e delle fontanelle
- Art. 35 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 36 Attività di carico e scarico di merci/materiali e affissione manifesti
- Art. 37 Cestini portarifiuti
- Art. 38 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 39 Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 40 Pulizia dei mercati e aree in concessione od occupate – Raccolta dei rifiuti
- Art. 41 Pulizia delle aree occupate da luna park, circhi, spettacoli viaggianti
- Art. 42 Manifestazioni pubbliche
- Art. 43 Asporto degli scarichi abusivi
- Art. 44 Rifiuti prodotti dalle case in affitto e dai Camper
- Art. 45 Attività di promozione tramite volantinaggio
- Art. 46 Pulizia delle aree occupate da cantieri
- Art. 47 Conduzione di animali – Raccolta e conferimento dei rifiuti animali

- Art. 48 Aree di sosta temporanee e ad uso speciale
- Art. 49 Altri servizi di pulizia
- Art. 50 Interventi di emergenza e ripristino ambientale
- Art. 51 Pulizia sponde fluviali e aree verdi – Norme comportamentali

CAPO III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- Art. 52 Modalità di conferimento rifiuti sanitari
- Art. 53 Modalità di conferimento oli e grassi vegetali ed animali esausti
- Art. 54 Modalità di conferimento rifiuti di beni in polietilene
- Art. 55 Modalità di conferimento rifiuti speciali
- Art. 56 Modalità di conferimento veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 57 Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 58 Modalità di conferimento rifiuti inerti (non pericolosi)
- Art. 59 Modalità di conferimento rifiuti derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti dalla depurazione degli effluenti
- Art. 60 Modalità di conferimento rifiuti speciali pericolosi
- Art. 61 Modalità di conferimento rifiuti in amianto
- Art. 62 Modalità di conferimento rifiuti derivanti da attività agricole

Titolo 3 - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

- Art. 63 Raccolta e trasporto imballaggi
- Art. 64 Obblighi dei produttori ed utilizzatori degli imballaggi
- Art. 65 Modello unico dichiarazione ambientale

Titolo 4 - SPERIMENTAZIONI E DATI STATISTICI – TASSA/TARIFFA – RAPPORTI CON L'UTENZA

- Art. 66 Promozione delle attività inerenti il recupero di materiali riutilizzabili e/o energia e la minimizzazione dei rifiuti
- Art. 67 Rendicontazione da parte del Gestore per l'esercizio della raccolta rifiuti

- Art. 68 Modalità di informazione dell'utenza
- Art. 69 Raccolta da parte di Associazioni
- Art. 70 Servizio di volontariato di difesa ambientale
- Art. 71 Incentivi
- Art. 72 Riscontri e divulgazione dei risultati

Titolo 5 - CONTROLLI – DIVIETI - SISTEMA SANZIONATORIO - ABROGAZIONI

- Art. 73 Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento
- Art. 74 Obblighi e divieti per la pulizia e l'igiene del suolo
- Art. 75 Sistema sanzionatorio

Titolo 6 – NORME FINALI

- Art. 76 Pubblicità del regolamento
- Art. 77 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 78 Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER I SERVIZI PUBBLICI

DI IGIENE AMBIENTALE

PREMESSA

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazione rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano sufficiente quadro di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n° 267/00.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. n°152/2006 e s.m.i., disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati nel Comune di Contursi Terme, secondo principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza nell'erogazione del servizio.

In attuazione dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 59 del D. Lgs 507/1993 il Regolamento contiene in particolare:

- a) le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, gli obblighi dei produttori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione;
- b) la riduzione dei rifiuti indifferenziati, determinando la modalità di conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovendo il recupero degli stessi per il raggiungimento anche degli obiettivi della normativa regionale in materia;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;

- d) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006.
- f) le modalità di identificazione dei luoghi destinati all'alloggiamento dei contenitori domestici utilizzati per la raccolta porta-porta dei rifiuti nonché della loro entità numerica, capacità volumetrica, tipologia e caratteristiche cromatiche. Le modalità di conferimento da parte dei produttori, la frequenza della raccolta;
- g) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente all'asporto, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di detti rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico - sanitaria, dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione;
- h) le delimitazioni dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade;
- i) le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri di cui alla lettera h);
- j) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed al recupero di energia;
- k) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Articolo 2

PRINCIPI DI GESTIONE E CRITERI DI COMPORTAMENTO

La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per tutelare la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate flora e fauna e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio preservando i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;
- d) la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale;

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Contursi Terme, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni

opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 3

PREVENZIONE NELLA PRODUZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI

Il Comune di Contursi Terme adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono una maggiore salvaguardia delle risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- c) il reimpiego ed il riciclaggio;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Articolo 4

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Lo smaltimento dei rifiuti, inoltre, deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione e che non comporti costi eccessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Nei termini di legge, è consentito smaltire in discarica i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui all'allegato B del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 5

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento, in coerenza con quanto stabilito dagli art. 183 e 218 (imballaggi) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono fissate le seguenti definizioni, fatte salve possibili eventuali modifiche a norma di legge che si intendono comunque integralmente recepite, all'atto della entrata in vigore:

- a. «*rifiuto*»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. «*oli usati*»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- c. «*rifiuto organico*»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dal settore alimentare raccolti in modo differenziato;
- d. «*autocompostaggio*»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- e. «*produttore di rifiuti*»: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- f. «*produttore del prodotto*»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- g. «*detentore*»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h. «*commerciante*»: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- i. «*intermediario*»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- j. «*prevenzione*»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k. «*gestione*»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- l. «*gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti*»: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e/o di bonifica dei siti inquinati deve essere in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e/o di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'art. 212 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
- m. «*raccolta*»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- n. «*punto di raccolta*»: luogo di posizionamento dei contenitori adibiti al conferimento dei rifiuti da parte dei produttori;
- o. «*raccolta differenziata*»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- p. «*preparazione per il riutilizzo*»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- q. «*riutilizzo*»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- r. *«trattamento»*: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- s. *«recupero»*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del d. lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- t. *«riciclaggio»*: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- u. *«smaltimento»*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- v. *«stoccaggio»*: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del d. lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- w. *«deposito temporaneo»*: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimensile;
 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno trimestrale;
 - 3) il *«deposito temporaneo»* deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- x. *«combustibile solido secondario (CSS)»*: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- y. *«compost di qualità»*: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- z. *«emissioni»*: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 152/2006;
- aa. *«scarichi idrici»*: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/2006;

- bb. «*inquinamento atmosferico*»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 152/2006;
- cc. «*gestione integrata dei rifiuti*»: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- dd. «*centro di raccolta*»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- ee. «*spazzamento delle strade*»: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- ff. «*bonifica*»: ex D.M.A. 471/1999 ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- gg. «*messa in sicurezza*»: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- hh. «*frazione non riciclabile (indifferenziato)*»: rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, denominato anche rifiuto indifferenziato;
- ii. «*cernita*»: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzo, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- jj. «*raccolta a chiamata e/o programmata*»: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
- kk. «*conferimento*»: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore ed immessi nei dispositivi ed attrezzature predisposti per la raccolta nella zona, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore;
- ll. «*isole ecologiche di base*»: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata, accessibili in qualsiasi momento;
- mm. «*isole ecologiche attrezzate*»: le aree presidiate ed attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con eventuali impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali, ove è possibile conferire i rifiuti in maniera differenziata sia da utenze domestiche che non domestiche nel rispetto di modalità prefissate;
- nn. «*piattaforme ecologiche*»: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata, utilizzati dai servizi di raccolta per la produzione di materiali da avviare al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
- oo. «*rifiuti speciali recuperabili*»: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
- pp. «*rendiconto annuale della raccolta differenziata*»: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;
- qq. «*sottoprodotto*»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D. Lgs. 152/2006.
- rr. «*imballaggio*»: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro

- manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- ss. *«imballaggio per la vendita o imballaggio primario»*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, vasetto yogurt, etc.);
- tt. *«imballaggio multiplo o imballaggio secondario»*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, contenitore vasetti yogurt, etc.);
- uu. *«imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario»*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci,...), esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- vv. *«imballaggio riutilizzabile»*: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;
- ww. *«rifiuto di imballaggio»*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione.

Articolo 6

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, i rifiuti vengono classificati, secondo l'origine, in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in Rifiuti Pericolosi e Rifiuti non Pericolosi.

Articolo 7

RIFIUTI URBANI

I rifiuti urbani comprendono:

- a) I Rifiuti Urbani Interni: rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) I Rifiuti Speciali non Pericolosi Assimilati agli Urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
- c) I Rifiuti Esterni: i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- d) I Rifiuti Cimiteriali: i rifiuti definiti tali in conformità al D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 rivenienti da esumazioni ed estumulazioni o provenienti da altre attività cimiteriali (inerti, parti lignee, metalliche, potature, fiori, etc.).
- e) I Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.): rifiuti provenienti da locali ed immobili ad uso civile abitazione aventi le seguenti caratteristiche merceologiche:
 - batterie e pile;
 - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
 - prodotti farmaceutici, farmaci scaduti.

Articolo 8

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006.
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dallapotabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 9

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui all'art.7, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. La determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, ai fini della raccolta e dello smaltimento, è relativa ad enti e imprese che esercitano attività su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti. Non possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar, nei ristoranti e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Articolo 10

CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del citato decreto, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani il cui smaltimento sia compatibile con l'organizzazione del servizio integrato e con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal Comune o dal gestore e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previsti. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento, la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

Si precisa che sono comunque esclusi dai Rifiuti Assimilati agli Urbani :

1. Scarti animali provenienti da macellerie;
2. Copertoni, pneumatici, camere d'aria, cerchi e parti, o intera, di carrozzeria auto-moto veicoli e di motore;
3. Schermi TV, computer, componentistica hardware;
4. Fusti contenenti olio minerale e vegetale, rifiuti liquidi, e/o sostanze tossiche, nocive, infiammabili;
5. Macerie, Inerti, Componenti arredi bagno e piastrelle;
6. Terre e rocce da scavo;
7. Altre tipologie di rifiuto che siano escluse con specifico e motivato provvedimento sindacale.

Articolo 11

RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi, con le relative caratteristiche e componenti, i rifiuti di qualunque provenienza, sia utenza domestica che utenza non domestica (attività), che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 12

RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento, in quanto disciplinati da altre specifiche disposizioni di legge:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono, altresì, esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) le attività di recupero di cui all'Allegato C del D Lgs. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, invece, agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico - sanitaria.

Articolo 13

COMPETENZE DEL COMUNE

Il servizio di Igiene Ambientale, che comprende la globalità dei servizi di raccolta e trattamento/smaltimento rifiuti e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, viene effettuato secondo le disposizioni di legge.

In particolare, il Comune di Contursi Terme, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 152/2006, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, svolge, in regime di privativa, le seguenti attività relative ai rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento:

- a) Servizio di raccolta smaltimento dei Rifiuti Urbani, anche ingombranti, ivi compresi i Rifiuti Speciali non Pericolosi Assimilati agli Urbani in base al presente Regolamento;
- b) Servizio di raccolta smaltimento dei Rifiuti Urbani Esterni;
- c) Servizio di raccolta e trattamento/smaltimento Rifiuti Urbani Pericolosi;
- d) Servizio di raccolta smaltimento degli Imballaggi, degli Imballaggi Primari e Secondari ad esclusione degli Imballaggi Terziari e dei Rifiuti da Imballaggio;
- e) Servizio di raccolta smaltimento dei Residui della Depurazione delle Acque Urbane come definiti successivamente, nei limiti quanto-qualitativi di assimilabilità.

Il Comune eroga il servizio in una delle forme previste dagli artt. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune di Contursi Terme è obbligato a trasmettere alla Regione e alla Provincia e agli enti di Vigilanza e Controllo richiedenti, i dati statistici inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel territorio Comunale.

Il Comune, inoltre, promuove:

- il conferimento e la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati (frazione organica, carta, vetro, plastica, alluminio, imballaggi, beni durevoli ed ingombranti), dei Rifiuti Speciali, dei Rifiuti Pericolosi;
- i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali e/o energia;
- le forme di sensibilizzazione e promozione finalizzate alla riduzione ed ottimizzazione del conferimento e raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati, dei Rifiuti Speciali, dei Rifiuti Pericolosi.

Articolo 14

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il Comune di Contursi Terme, assieme all'eventuale Ente Gestore, organizzerà e programmerà con frequenza minima annuale, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e presso le Organizzazioni di Categoria (Commercianti, Artigiani, Associazioni, etc.) iniziative di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi ambientali, sulle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti e raccolta differenziata e sugli aspetti normativi.

Articolo 15

OPERATORI ECOLOGICI

Il personale addetto ai servizi pubblici di Igiene Ambientale ha i seguenti obblighi:

- a) deve indossare l'uniforme fornita dal Comune o dal gestore del servizio, nel solo orario di lavoro;
- b) deve limitare l'accesso ad immobili e proprietà private ai soli luoghi e locali necessari per lo svolgimento del servizio;
- c) deve tempestivamente segnalare all'Ufficio "Area tecnico-manutentiva" ogni violazione alle disposizioni del presente Regolamento ed alle altre norme in materia di rifiuti di cui venga a conoscenza;
- d) deve mantenere sempre la massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza.

Articolo 16

MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

Le modalità e la frequenza della raccolta sono riportate nel calendario annuale per la raccolta dei rifiuti, comunque nel rispetto della normativa Nazionale D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e delle linee guida Regionali.

Articolo 17

EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il Comune di Contursi Terme, eventualmente il gestore del servizio di raccolta, trasporta i rifiuti urbani al recupero o allo smaltimento. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

I dati riguardanti la pesata devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio a scadenze periodiche mensili.

Articolo 18

ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'Allegato B del D.Lgs. 152/2006 e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

1. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti al gestore, con cui sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.
2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al gestore;
 - b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.

Articolo 19

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto all'art. 191 del D.Lgs 152/06, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti consentendo il ricorso temporaneo a forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Tali Ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione ed all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d. lgs. 152/2006, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

Articolo 20

DIVIETO DI ABBANDONO

1. In base al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono vietati:
 - l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

- l'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani di imballaggi terziari di qualunque natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e seguenti del D.Lgs 152/2006, chiunque viola i divieti di cui al precedente comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
 3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
 4. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque non intralciare e ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti ai servizi.
 5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs 152/2006 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 21

BONIFICHE

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
3. A tal fine:
 - a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
 - b) entro le ventiquattro ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza;
 - c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
4. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed alla Regione.
5. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano, ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della Legge 47/1985.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.

Articolo 22

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei Rifiuti Urbani sono le Province. Le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006.

TITOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I

GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO

Articolo 23

RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti oggetto di raccolta differenziata devono essere conferiti secondo le modalità stabilite DAL Comune di Contursi Terme, sentito l'eventuale Gestore del Servizio, nonché in particolare:

| TIPOLOGIA DI RIFIUTO | PORTA/PORTA | ISOLA ECOLOGICA se disponibile |
|---|--|-----------------------------------|
| VETRO | SI | SI |
| CARTA E CARTONE | SI | SI |
| PLASTICA/LATTINE/ BARATTOLAME/ ALLUMINIO | SI | SI |
| MATERIALE FERROSO | SU PRENOTAZIONE | SI |
| SCARTI VEGETALI | SI | SI |
| (UMIDO) RIFIUTI ORGANICI | SI | SI |
| FARMACI | NO (solo c/o farmacie e studi medici.) | SI |
| PILE E BATTERIE AL PIOMBO | NO (c/o rivenditori e contenitori stradali) | SI |
| LAMPADE | SU PRENOTAZIONE | SI |
| VERNICI, INCHIOSTRI, SOLVENTI, PRODOTTI FOTOCHIMICI, PESTICIDI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO | NO (c/o rivenditori) | SI |
| OLIO VEGETALE | (c/o contenitori) | SI |
| FRIGORIFERI, CONGELATORI | SU PRENOTAZIONE | SI |
| COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI | SU PRENOTAZIONE | SI |
| TELEVISORI E MONITORS | SU PRENOTAZIONE | SI |
| PNEUMATICI | NO (c/o rivenditori) | SI |
| LEGNO | SU PRENOTAZIONE | SI |
| ABITI-TESSUTI SCARPE- BORSE CAPPELLI | NO (c/o contenitori stradali) | SI |
| TONER | NO (c/o contenitori stradali) | SI |
| SECCO RESIDUO (INDIFFERENZIATO) | SI | SI |

Il conferimento dei rifiuti presso l'Isola Ecologica, se disponibile, deve avvenire negli orari di apertura dell'impianto e nel rispetto del Regolamento di Gestione dell'Isola. È vietato il deposito di qualsiasi altro materiale esternamente all'area di pertinenza.

Articolo 24

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali non pericolosi assimilati, così come definiti nel presente Regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, esclusivamente mediante gli appositi contenitori, se diversamente specificato, in sacchetti trasparenti, e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Non devono essere conferiti insieme a questi rifiuti:

- a) i rifiuti urbani pericolosi;
- b) i rifiuti speciali pericolosi;
- c) i rifiuti urbani ingombranti;
- d) i rifiuti speciali non assimilati (tra cui inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli, etc.);
- e) sostanze allo stato liquido;
- f) materiali accesi come braci o cenere incandescente o comunque qualsiasi materiale che potrebbe provocare esplosione e/o incendio;
- g) materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. ingombranti, inerti);
- h) imballaggi terziari e rifiuti da imballaggio
- i) rifiuti urbani e speciali assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative.

I rifiuti vanno conferiti esclusivamente all'interno dei contenitori in dotazione o, se diversamente specificato, in sacchetti trasparenti forniti dal Comune e comunque, se il quantitativo dovesse eccedere, dovranno essere utilizzati più contenitori (o più sacchetti trasparenti).

Fanno eccezione solo i rifiuti plastici per i quali è possibile il conferimento senza contenitore solo nel caso in cui il Comune fornisca i sacchetti trasparenti per il conferimento.

I rifiuti non possono essere inseriti liberi nei contenitori, escluso vetro, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.

Il conferimento deve avvenire in modo separato, a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, con il sistema di raccolta differenziata a domicilio (prelievo porta a porta).

I materiali devono essere conferiti privi di impurità e/o di materiali di diversa natura.

La collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dal Comune di Contursi Terme, eventualmente dal Gestore del Servizio.

È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e/o nelle ordinanze sindacali di attuazione e/o nel calendario annuale distribuito e adeguatamente pubblicizzato dal Comune.

È necessario conferire il vetro privo di tappi metallici, plastici, etc. e di etichette in carta, plastica etc.

In caso di impossibilità di effettuazione del servizio, il produttore è tenuto a conservare i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino alla ripresa del servizio e nel rispetto delle modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto.

Vanno tassativamente rispettate le seguenti modalità di conferimento con le relative integrazioni e/o correzioni previste mediante ordinanze e/o specifici provvedimenti:

- a) **Frazione umida:** l'utenza è tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale, inserendo nei contenitori i rifiuti all'interno delle buste biodegradabili. A questa frazione sono destinati i residui alimentari (pane, pesce, pasta, salumi, gusci d'uovo, cozze e crostacei, etc.), frutta e verdura, fondi di caffè e filtri di the, piccole parti di fiori recisi e foglie, tovaglioli di carta e fazzoletti di carta, ceneri spente da caminetti, tappi di sughero, scarti organici. Il contenitore (se diversamente specificato il sacchetto) da usare per il conferimento è esclusivamente quello di colore VERDE.
- b) **Frazione umida sfalci:** questa tipologia di rifiuto derivante dalla manutenzione dei giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenze di edifici pubblici e privati, può essere conferita, se in piccole quantità, nel contenitore VERDE e/o in alternativa in fasci ben

legate (comunque complessivamente max3 per ritiro). È possibile conferire gli sfalci all'Isola Ecologica, se disponibile, senza limitazione di quantitativi compatibilmente con gli spazi disponibili.

- c) **Frazione Multimateriale (Plastica, Piccolo materiale ferroso, Alluminio, Tetrapak):** a questa frazione sono destinate le bottiglie di plastica, i contenitori dei detersivi, i flaconi/bombolette dei prodotti per l'igiene personale e della casa, i sacchetti e pellicole di plastica (buste della spesa), gli involucri degli alimenti (contenitori per salumi, vaschette della gastronomia, vasetti dello yogurt), lattine in alluminio e scatolette metalliche (tonno, mais, pelati, etc.) precedentemente sciacquati per eliminare i residui alimentari, imballaggi in tetrapack, confezioni di snacks e merendine, le teglie in alluminio usa e getta, i fogli di alluminio utilizzati per la conservazione dei cibi. Il contenitore/sacchetto da usare per il conferimento è quello GIALLO.
- d) **Frazione Vetro:** a questa frazione sono destinate le bottiglie, vasi e recipienti in vetro, bicchieri. Per questa frazione il conferimento va fatto direttamente all'interno del contenitore che dovrà essere di colore GIALLO.
- e) **Frazione Carta e Cartone:** sono destinati a questa frazione i fogli e le fotocopie, i quaderni, i giornali, i sacchetti di carta, i libri, i cartoni piegati, gli imballaggi primari e secondari in cartone, le confezioni in cartone e le scatole della pizza. I sacchetti utilizzati per il conferimento sono esclusivamente quelli di carta. In alternativa si può utilizzare la scatola di cartone oppure impacchettare con spago. Per questa frazione è fatto obbligo compattare il rifiuto per ridurre i volumi. Il contenitore da usare per il conferimento è quello rosso. Nel caso di grossi volumi posizionare a fianco al contenitore pieno il pacco.
- f) **Frazione Secco non riciclabile:** a questa frazione sono destinati i rifiuti residui delle altre frazioni: piatti, bicchieri e posate di plastica, collant, giocattoli, accendini, lamette, siringhe, guanti in gomma, spazzolini, cassette audio-video, CD, DVD, piccoli giocattoli, cosmetici, penne, pannolini e assorbenti, spugne, ceramica, specchi e cristalli, lampadine ad incandescenza, lettiere per animali. I sacchetti utilizzabili per il conferimento sono i classici della spesa o qualsiasi altro sacchetto acquistabile nei supermercati a condizione che siano trasparenti. Il contenitore da usare per il conferimento è quello di colore GRIGIO.

È consentito il riutilizzo degli scarti alimentari domestici e dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde tramite compostaggio, negli orti e nei giardini privati.

È vietata la combustione di rifiuti, sia in area pubblica che privata, ad esclusione degli abbruciamenti delle sterpaglie regolamentati dalla normativa regionale.

La frequenza del servizio di ritiro delle frazioni è comunicata alla cittadinanza attraverso il calendario annuale per la raccolta dei rifiuti.

Eventuali modifiche per sopraggiunta necessità sono disposte dall'Amministrazione e opportunamente pubblicizzate.

Per quanto attiene i contenitori stradali atti a ricevere alcune tipologie di rifiuti si dispone che:

- a) Pile: dovranno essere inserite solamente batterie e accumulatori ad uso domestico avendo cura di eliminare imballaggi vari;
- b) Medicinali: i contenitori di raccolta si trovano presso tutte le farmacie; si dovranno eliminare le confezioni esterne e le relative informazioni mediche per ottimizzare lo spazio del contenitore, avendo cura inoltre di non danneggiare i contenitori in vetro.

Articolo 25

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali non Pericolosi Assimilati viene effettuato entro il perimetro dell'intero territorio comunale. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia

Igienico-Sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'Ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento, all'interno dei contenitori domestici (o, se diversamente specificato, all'interno dei sacchetti trasparenti forniti dal Comune), fuori della propria abitazione e/o attività commerciale, su via pubblica nei giorni, negli orari e nel rispetto delle modalità stabiliti dal Comune di Contursi Terme. I rifiuti possono essere conferiti, in alternativa, presso l'Isola Ecologica (se disponibile).

È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, alle abitazioni ed aree private, nonché aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico in regime di concessione a ditte private, persone fisiche o giuridiche e ad enti "no profit", luoghi di culto, etc., essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere alle proprietà private ed unicamente su aree pubbliche classificabili come strade, piazze, viali etc. Tale divieto è escluso per gli Stabilimenti Termali e le Strutture Agrituristiche limitatamente alle aree soggette ad uso pubblico.

In casi particolari e solo nell'interesse del Servizio [Cif.to: servizio a domicilio per anziani e disabili su segnalazione dei servizi sociali], gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. In questi casi di interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa.

Il Comune e l'eventuale gestore del servizio, in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità relativamente a detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Articolo 26

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, sono in dotazione all'utenza civile e commerciale e vanno collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'utente, nel rispetto delle disposizioni del calendario per la raccolta dei rifiuti.
2. Sarà cura del personale addetto al servizio rimuovere i rifiuti negli orari stabiliti. Immediatamente dopo l'utente dovrà recuperare il contenitore vuoto.
3. È fatto obbligo, al fine di ottimizzare le operazioni da parte dei mezzi e il controllo da parte del Comune, che i contenitori dati in dotazione siano posizionati negli spazi immediatamente adiacenti alla propria abitazione (a fianco alla porta di casa) e/o attività commerciale. Per quanto premesso, è pertanto vietato depositare i contenitori, o i rifiuti in sacchetti, distante dalla proprietà e/o attività commerciale. È inoltre fatto obbligo, per una questione di decoro urbano, rispettare gli orari per il conferimento dei rifiuti stabiliti nel calendario per la raccolta differenziata.
4. È vietato spostare i contenitori dei medicinali scaduti e delle pile esauste dalla collocazione prevista dal Comune o dall'eventuale Gestore del servizio.

Articolo 27

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RAEE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, denominati RAEE, così come individuati dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Grandi elettrodomestici
- b) Piccoli elettrodomestici
- c) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- d) Apparecchiature di consumo
- e) Apparecchiature di illuminazione
- f) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- g) Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- h) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- i) Strumenti di monitoraggio e di controllo
- j) Distributori automatici

Tali apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure essere conferiti al servizio secondo modalità prestabilite. In particolare, detti rifiuti devono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'Isola Ecologica, se disponibile. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura dell'impianto.

È vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'area e comunque in qualsiasi area pubblica e/o in corrispondenza di strade, marciapiedi, piazzole stradali e aree di attesa, etc..

Su richiesta specifica dell'utente, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio, previa prenotazione al **numero telefonico attivato appositamente dal Comune**, eventualmente dal Gestore del servizio.

In questo caso la mattina del giorno prenotato per il ritiro, sarà possibile posizionare l'ingombrante sul marciapiede fuori dalla porta di casa, nello spazio immediatamente attiguo al muro di proprietà.

Articolo 28

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, piazze, aree pubbliche o private a uso pubblico.

Detti rifiuti devono essere conferiti direttamente dagli utenti presso l'Isola Ecologica, se disponibile. Il conferimento è ammesso durante gli orari di apertura dell'impianto.

Su richiesta specifica dell'utente, i rifiuti potranno essere ritirati a domicilio, previa prenotazione al **numero telefonico attivato appositamente dal Comune**, eventualmente dal Gestore del servizio.

In questo caso la mattina del giorno prenotato per il ritiro, sarà possibile posizionare l'ingombrante sul marciapiede fuori dalla porta di casa, nello spazio immediatamente attiguo al muro di proprietà.

Articolo 29

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi, così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e ss.mm.ii. e quelli di cui al codice CER 20 dell'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

- Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso l'Isola Ecologica, se disponibile.
- I farmaci scaduti o non più utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati all'esterno delle farmacie o presso gli studi medici e/o presso l'Isola Ecologica, se disponibile.
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", rifiuti pericolosi urbani, devono essere conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori e/o presso l'Isola Ecologica, se disponibile.
- Vernici, inchiostri, adesivi, acidi, solventi, prodotti fotochimici, resine, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori collocati presso i rivenditori e/o presso l'Isola Ecologica, se disponibile.

Articolo30

RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell'all. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982 e dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico-sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.

I mezzi impiegati per il trasporto devono essere lavati periodicamente.

I veicoli speciali autorizzati devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti sul territorio, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune di Contursi Terme per agevolare il servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone di divieto, fermata in seconda fila, etc.). Lo smaltimento/trattamento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Comune di Contursi Terme, eventualmente del Gestore, presso gli impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto attiene il conferimento all'Isola Ecologica comunale effettuato da cittadini direttamente con trasporto su mezzo proprio si richiama a tal proposito l'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Articolo31

TRATTAMENTO INTERMEDIO E FINALE RIFIUTI

1. Il trattamento intermedio e finale dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nel rispetto delle specifiche norme vigenti, nazionali e regionali, ed in particolare del Piano Regionale Rifiuti vigente, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed eventuali ordinanze e direttive da parte delle autorità preposte.
2. Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte del Comune, o del gestore del servizio, ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata al recupero, riciclo, riutilizzo, etc. mediante conferimento ad idonei impianti di preselezione raccolta differenziata, compostaggio, etc., secondo le finalità dell'art. 181 – Riciclaggio e Recupero Rifiuti e dell'art. 182 comma 3 – Smaltimento Rifiuti, del D.Lgs. 152/2006.

3. Nell'attività di trattamento intermedio, stoccaggio, trattamento finale, recupero finale, recupero energetico etc. il Comune, o il gestore del servizio, dovrà comunque rispettare tutte le norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 32

RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO – DEFINIZIONE AREE

Il servizio di spazzamento dei rifiuti urbani esterni, viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale, in modo da comprendere:

- a) le strade e piazze, compresi marciapiedi, classificabili comunali ai sensi del Codice della Strada, nonché ogni nuova strada o piazza comunale;
- b) i tratti urbani, interni al perimetro del servizio gestione rifiuti, di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché abbiano le seguenti caratteristiche/requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- d) aree a verde pubblico, anche non recintate, e viali ed aiuole spartitraffico;
- e) le sponde dei fiumi.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico.

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono raccolti e spazzati dal servizio pubblico senza addebito di spese solo nel caso in cui le suddette siano organizzate dal Comune.

Articolo 33

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo 31, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare i rifiuti e tenerle sgombre anche da detriti, fogliame, polvere e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali, e per salvaguardare pavimentazioni di pregio.
4. Gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per il corretto taglio dei tappeti erbosi.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

7. Il Comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.
8. Dovrà inoltre essere effettuata la raccolta, a mezzo di personale adeguatamente attrezzato, di rifiuti speciali quali siringhe, e/o parti di esse, potenzialmente infette, abbandonati nelle aree pubbliche e/o strade o in altri luoghi del territorio di competenza, nonché degli escrementi animali.
9. Il servizio di raccolta di rifiuti esterni e spazzamento stradale va di norma effettuato con frequenze giornaliera nelle aree del perimetro di servizio ricadenti all'interno di aree ad elevata densità abitativa e con la presenza di insediamenti produttivi, commerciali, artigianali, servizi istituzionali, etc.
10. In caso di insediamenti sparsi e/o a bassa densità abitativa e/o produttiva, commerciale, artigianale, di servizi etc., la frequenza può essere di un intervento a settimana.
11. Le frequenze di servizio, comunque, potranno essere variate in funzione del progetto e dell'organizzazione operativa dei servizi deliberata con atto di Giunta.
12. È vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e altre manifestazioni fino a conclusione delle operazioni di pulizia.

Articolo 34

PULIZIA DEI POZZETTI STRADALI DELLE CADITOIE E DELLE FONTANELLE

- È vietato gettare rifiuti nei fori dei pozzetti stradali, delle caditoie e nelle vasche delle fontanelle. Gli operatori addetti, eventualmente il Gestore del Servizio di spazzamento, sono tenuti a:
- a) provvedere alla pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane;
 - b) mantenere pulite e periodicamente a disinfettare le vasche delle fontanelle pubbliche, avendo cura che non venga ostacolato lo scarico dell'acqua.

Articolo 35

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori delle aree pubbliche o di uso pubblico e delle aree in concessione, di pubblici esercizi quali bar, paninoteche, alberghi, trattorie, ristoranti, rosticcerie e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando a propria cura e spese, anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti da parte dell'apposito servizio nella rispettiva Via o Piazza.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di gelati, pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, concessioni demaniali, risultino imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, etc.) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni come previsto dall'art. 23 del presente Regolamento. All'orario di chiusura, l'area di cui sopra dovrà risultare perfettamente pulita.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, l'Amministrazione comunale, sentito il Servizio di Igiene Pubblica, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 36

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI/MATERIALI E AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, o affissione di manifesti, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia è effettuata direttamente dal servizio pubblico, eventualmente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 37

CESTINI PORTARIFIUTI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune di Contursi Terme, eventualmente il Gestore del servizio, garantisce la presenza nel territorio di appositi cestini portarifiuti, fissi o amovibili, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia interna ed esterna.

Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate e che molte volte vengono gettati a terra (gomme americane, cicche di sigarette spente, involucri, carta e plastica, etc.).

È pertanto vietato conferire in essi, e ancor meno a terra, altre tipologie di rifiuti (le classiche buste di immondizia) e rifiuti ingombranti.

I cestini portarifiuti non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 38

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, e quelle pubbliche in concessione, e/o private soggette ad uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 39

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonato da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 40

PULIZIA DEI MERCATI E AREE IN CONCESSIONE OD OCCUPATE - RACCOLTA DEI RIFIUTI

I concessionari o occupanti di posti di vendita nei mercati (di qualsiasi genere), coperti o scoperti, in area pubblica o di uso pubblico, devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio delle loro attività, man mano che si producono, all'interno di opportuni contenitori assicurando la differenziazione dei rifiuti come previsto dall'art. 23 del presente Regolamento. Devono, altresì, mantenere pulito il suolo al di sotto dei rispettivi banchi ed attorno ai rispettivi posti di vendita, provvedendo allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, ricercando il più alto grado di raccolta differenziata compatibile.

Entro 30 minuti dal termine dell'attività di vendita, l'area in dotazione ad ogni esercente deve risultare perfettamente pulita e sgombera da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività.

Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile la pulizia, il lavaggio e l'igienizzazione delle aree. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, con propria ordinanza in danno dei soggetti interessati, dispone la sospensione dell'autorizzazione e, con recupero delle spese, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 41
PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da luna Park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, fermo restando l'assoggettamento al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, devono essere mantenute perfettamente pulite dagli occupanti durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'occupazione.

Gli occupanti hanno l'obbligo di:

- a) provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree occupate, direttamente o mediante convenzione con l'eventuale Gestore del Servizio di spazzamento;
- b) conferire, i rifiuti prodotti, o raccolti nell'area occupata, in appositi contenitori/sacchetti trasparenti e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di cui all'art. 23 del presente Regolamento, fermo restando gli obblighi previsti per le frazioni merceologiche di particolare tipologia.

Qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno potrà richiedere in occasione del rilascio del provvedimento autorizzativo apposita cauzione a garanzia degli interventi di pulizia.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 42

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo o di altro tipo, su strade, piazze, aree pubbliche o ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti:
 - a) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, direttamente o mediante convenzione con l'eventuale Gestore del Servizio di spazzamento;
 - b) a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata in appositi contenitori/sacchetti trasparenti e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di cui all'art. 23 del presente Regolamento, fermo restando gli obblighi previsti per le frazioni merceologiche di particolare tipologia.
2. Fermo restando l'assoggettamento al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, i concessionari ed occupanti di posti di vendita e degli stands nelle manifestazioni pubbliche di cui al precedente comma 1, hanno l'obbligo di mantenere pulito il suolo di propria pertinenza e nelle immediate vicinanze, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli in appositi contenitori/sacchetti trasparenti e con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani di cui all'art. 23 del presente Regolamento, fermo restando gli obblighi previsti per le frazioni merceologiche di particolare tipologia.

Articolo 43

ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale, l'identità dei responsabili i quali

sarannotenuti, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Articolo 44

RIFIUTI PRODOTTI DALLE CASE IN AFFITTO E DAI CAMPER

I proprietari delle strutture oggetto di affitto stagionale o durante parte dell'anno o comunque nel caso in cui non venga modificata l'iscrizione a ruolo, nonostante la produzione dei rifiuti non sia effettuata ad opera del proprietario stesso, vengono ritenuti responsabili della corretta differenziazione dei rifiuti prodotti dagli inquilini.

I rifiuti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni come previsto dall'art. 23 del presente Regolamento.

Fermo restando il divieto, nel territorio comunale, di stazionamento per i camper al di fuori delle aree di sosta autorizzate, i rifiuti prodotti dai camperisti devono essere conferiti nelle aree di Sosta Camper o in alternativa, se si trovano in transito nel territorio, presso l'Isola Ecologica, se disponibile.

È ribadito il divieto, anche per i Camper, di conferire le buste di immondizia nei cestini portarifiuti come previsto dall'art. 36 del presente Regolamento.

Articolo 45

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TRAMITE VOLANTINAGGIO

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato il lancio di volantini, la collocazione degli stessi sui veicoli in sosta, e la collocazione al di fuori delle proprietà private.

È consentita la distribuzione di volantini mediante consegna a mano e/o inserimento completo nella cassetta della posta.

È vietato introdurre volantini nelle cassette della posta dove è espressamente evidente la volontà di non ricevere volantini (ex scritta no volantini o simile) e dove è lampante il fatto che non vengono ritirati (dove ci sono volantini vecchi dentro la cassetta).

Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi deturpando muri, segnaletica e i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Le sanzioni per le violazioni alle disposizioni precedentemente richiamate saranno a carico dell'autore della violazione in caso di imbrattamento. In caso di affissione di manifesti o adesivi, a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Articolo 46

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla nuova costruzione, alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, alla ristrutturazione, al restauro o risanamento conservativo, alla demolizione di fabbricati, o qualunque attività edilizia che comporti l'occupazione temporanea con area di cantiere, di aree

pubbliche o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere quotidianamente ed a restituire al termine dell'occupazione l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti di qualsiasi tipo; il tutto in ottemperanza alle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di occupazione temporanea del suolo pubblico.

Le aree interessate da interventi di manomissione di suolo pubblico dovranno essere ripristinate a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni previste da specifica concessione comunale di manomissione del suolo pubblico, sentiti gli altri enti interessati.

I rifiuti derivanti dalle suddette attività devono essere completamente recuperati e/o smaltiti ai sensi della normativa vigente.

Entro cinque giorni dal termine dei lavori le imprese dovranno documentare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto attraverso la presentazione di copia dei formulari di conferimento.

Articolo 47

CONDUZIONE DI ANIMALI - RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e altri animali domestici e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura (appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibile comunque impermeabili ai liquidi e paletta) per la raccolta delle deiezioni solide nonché di raccogliere dal suolo pubblico, compreso il verde pubblico (ove esplicitamente previsto l'accesso ai cani, oppure salvo divieto di accesso ai cani con sanzione per i trasgressori), o privato ad uso pubblico, e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani indifferenziati o in appositi contenitori speciali, ove collocati a cura del Comune di Contursi Terme.
2. I proprietari di cani e altri animali domestici o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1) e 2) è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento sostitutivo degli operatori addetti si procederà all'addebito dei costi sostenuti al responsabile dell'inosservanza.
4. Il Comune, o per essa il Gestore del servizio, provvede alla rimozione e allo smaltimento, nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle spoglie di animali domestici e selvatici abbandonati sulle strade e aree pubbliche o private soggette a uso pubblico. Nel caso in cui sia possibile risalire al proprietario o detentore ad esso saranno addebitati i costi di cui al comma precedente.
5. Per quanto riguarda il possesso di animali nelle abitazioni è fatto obbligo ai padroni degli animali il corretto mantenimento del posto in cui alloggiano ed è fatto salvo il diritto dei confinanti a non avere alcuna conseguenza (in termini di odori e sporcizia), a causa della scorretta gestione degli animali, per la quale sarà prevista adeguata sanzione.
6. Gli obblighi e i divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Articolo 48

AREE DI SOSTA TEMPORANEE E AD USO SPECIALE

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.
2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al Comune, eventualmente al gestore dal servizio pubblico, relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

ART. 49

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Rientrano tra i compiti affidati al servizio di smaltimento rifiuti esterni i seguenti servizi:
 - Diserbo periodico dei cigli delle strade ed aree pubbliche, mediante estirpazione, taglio e/o irrorazione di diserbanti non inquinanti il terreno, l'aria e/o l'acqua dell'area interessata;
 - Pulizia delle caditoie stradali e delle relative tubazioni di collegamento;
 - Disinfezione, Disinfestazione, Derattizzazione ambientale con interventi programmati;
 - Pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi e della Polizia locale) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdita del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero, a carico dei responsabili, delle spese sostenute da servizio, e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
 - Inaffiamento e lavaggio delle strade;
 - Raccolta carogne animali;
 - Servizio raccolta e spazzamento fango, macerie a supporto delle unità di Protezione Civile;
 - Altri servizi affidati secondo le procedure e i criteri previsti dall'ordinamento giuridico in materia e, comunque, regolamentati mediante specifico contratto di servizio.
2. Le attività di carico e trasporto di potature di alberi ad alto fusto ricadenti su strade, piazze, parchi ed aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico sono a carico della ditta, persona fisica o giuridica che effettua tali servizi.

Articolo 50

INTERVENTI DI EMERGENZA E RIPRISTINO AMBIENTALE

1. I proprietari, gli amministratori, i conduttori e coloro che ne hanno effettiva disponibilità devono mantenere puliti, in buono stato di decoro e conservare costantemente liberi da erbacce e rifiuti di qualsiasi tipo, anche se abbandonati da terzi:
 - a) i luoghi di uso comune dei fabbricati;
 - b) le aree scoperte, sia recintate che non recintate;
 - c) i terreni non edificati, sia recintati che non recintati;
 - d) i corsi d'acqua artificiali.
2. Per evitare l'inquinamento e l'impaludamento, i proprietari o coloro che ne hanno la disponibilità devono dotare delle opere necessarie (ad es. recinzioni, canali di scolo ecc.) curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza:
 - a) i terreni non edificati qualunque ne sia l'uso e la destinazione;
 - b) le aree scoperte;
 - c) i corsi d'acqua artificiali;

3. Chiunque causi lo sversamento su strade o aree pubbliche o ad uso pubblico, di sostanze o materiali di qualsiasi natura, deve immediatamente provvedere alla rimozione, recupero e smaltimento di quanto sversato nel rispetto della normativa vigente.
4. In caso di inadempienza a quanto indicato nei precedenti commi 1), 2) e 3), il Responsabile del Servizio, allorché sussistano motivi sanitari, igienici o ambientali, previa fissazione di un termine per provvedere, dispone con ordinanza, in danno dei soggetti obbligati:
 - a) lo sgombero e smaltimento o recupero nel rispetto della normativa vigente, dei depositi e scarichi incontrollati di rifiuti e materiali giacenti su aree pubbliche o private;
 - b) l'esecuzione delle opere ritenute necessarie.
5. Entro i termini fissati nell'ordinanza prevista dal precedente comma 4), i soggetti obbligati devono inviare al Comune una dichiarazione che attesti:
 - a) in quale modo i rifiuti e materiali sgomberati sono stati smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente;
 - b) le quantità dei rifiuti e materiali smaltiti o recuperati.
6. La documentazione comprovante quanto dichiarato al Comune deve essere conservata per eventuali controlli, come previsto dalla normativa vigente.
7. In caso di inottemperanza al provvedimento ordinario, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
8. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Articolo 51

PULIZIA SPONDE FLUVIALI E AREE VERDI - NORME COMPORTAMENTALI

Il Comune di Contursi Terme, direttamente o attraverso altre forme, garantisce lo svolgimento periodico del servizio di pulizia delle sponde fluviali (inteso nelle diverse fasi di raccolta, spazzamento, conferimento e trasporto rifiuti, dei tratti di fiume nel territorio comunale).

È tassativamente vietato buttare lungo le sponde dei fiumi o in acqua qualsiasi tipo di rifiuto, che deve essere conferito esclusivamente nelle zone di raccolta rifiuti.

È tassativamente vietato lasciare rifiuti di qualsiasi genere, bottiglie di vetro o plastica, cartacce cicche di sigaretta, etc., nelle aree verdi comunali.

CAPO III

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 52

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI SANITARI

1. I rifiuti disciplinati dal presente articolo sono:
 - a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
 - b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
 - d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
2. La gestione di tali rifiuti, in tutte le fasi, e l'erogazione dei servizi relativi devono essere conformi al Decreto del Presidente della Repubblica 15/07/2003 n 254.

Articolo53

MODALITÀ DI CONFERIMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

1. Le utenze domestiche che producono olio vegetale esausto sono tenute a conferirlo presso gli appositi contenitori stradali o presso l'Isola Ecologica, se disponibile, in apposite manichette, secondo le indicazioni fornite dal Comune.
2. Inoltre, chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.
3. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
4. Il Comune di Contursi Terme si riserva di attivare apposite convenzioni gratuite, per il conferimento e lo smaltimento degli oli vegetali esausti, rivolte alle utenze non domestiche (ristoranti, pizzerie, alberghi, etc.), mediante conferimento diretto presso l'Isola Ecologica, se disponibile, o conferimento programmato tramite consegna a ditta autorizzata.

Articolo54

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 152/2006, a cui il Comune può, eventualmente, decidere di aderire. Tali rifiuti

Articolo55

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati ed a provvedere alla loro gestione in tutte le fasi [Cif.to: conferimento, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento etc.] nel rispetto delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente Regolamento.
2. L'eventuale Gestore del Servizio pubblico potrà assicurare, previa convenzione con il produttore, a richiesta, il servizio gestione di tali rifiuti speciali così come sono definiti dall'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che qui di seguito si riporta:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro- industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d. lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
3. È fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, di provvedere a sue spese alla gestione dei servizi.

Articolo 56

MODALITÀ DI CONFERIMENTO VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio, con esclusione di quelli disciplinati dal D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 208 e 209 del d. lgs. 152/2006. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui sopra qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. È vietato abbandonare sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private le carcasse di autoveicoli e motoveicoli e i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, carrelli, appendici e natanti. Essi devono essere conferiti secondo le modalità e in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/06.
4. I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, saranno rimossi con le modalità di cui alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari relative.
5. Le parti di veicoli scartate dai cittadini (utenze domestiche) non devono essere conferite mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonate sui marciapiedi o sulle strade.
6. I cittadini che provvedono autonomamente alla sostituzione di parti di veicoli (pneumatici, batterie al piombo e similari, oli esausti minerali e sintetici, etc.) sono tenuti a conferirli presso i rivenditori o presso l'Isola Ecologica, se disponibile, ed a non disperderli nell'ambiente.

Articolo 57

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento sono smaltiti in discariche per rifiuti urbani o impianti di recupero (piombo e zinco). I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" in base alla

normativa vigente. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di tali rifiuti può essere effettuato in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero. Per quanto riguarda gli altri rifiuti assimilati agli urbani prodotti nell'area cimiteriali, questi seguono le stesse modalità di differenziazione previste all'Art. 23 del presente Regolamento, il ritiro dei rifiuti verrà eseguito dal Comune o dall'eventuale Ente Gestore nel rispetto del calendario per la raccolta differenziata di quella zona.

Articolo 58

MODALITÀ DI CONFERIMENTORI FUTI INERTI (NON PERICOLOSI)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 184, 3° comma, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, come specificato nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, overversa:
 - a) i materiali provenienti da demolizioni;
 - b) gli sfidi di materiali da costruzione;
 - c) i materiali ceramici cotti;
 - d) i vetri di tutti i tipi;
 - e) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. I rifiuti provenienti da lavori edili devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente a impianti di smaltimento o recupero autorizzati nel rispetto delle condizioni fissate dalla vigente normativa, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.

3. Questi rifiuti possono essere utilizzati, previo dedicato trattamento di recupero presso piattaforme all'opo autorizzate, per costruzioni di piazzali, strade interne e come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o essere depositati nelle discariche autorizzate di 2ª categoria tipo A.

4. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente al Direttore dei Lavori ed all'Impresa Esecutrice, di impegno per il corretto smaltimento dei residui, comprensiva di una stima presuntiva degli stessi, da perfezionarsi, a conclusione dell'intervento edilizio, mediante trasmissione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto conferimento a ditta autorizzata (piattafoma di recupero e/o discarica) in termini quantitativi e qualitativi. L'ufficio tecnico comunale - servizio ambiente provvederà a verificare la congruità dei rifiuti conferiti in termini quantitativi e qualitativi provvedendo a perseguire eventuali abusi a norma di legge.

5. In particolare i rifiuti prodotti da scavi di terreni naturali (terreno vegetale, scavi di fronti e/o pareti in roccia naturale, etc.) non contaminati sono esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006, qualora avviati effettivamente ed oggettivamente a forme di recupero previste dallo stesso ordinamento giuridico.

6. In ogni caso chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo. E inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, etc.).

7. I cittadini (utenze domestiche) che provvedono autonomamente a piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle proprie abitazioni, non devono conferire i rifiuti mediante gli

ordinari sistemi di raccolta né, gli stessi, devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade, ma sono tenuti a conferirli secondo le modalità di cui al presente articolo e/o in alternativa per piccole quantità presso l'Isola Ecologica, se disponibile.

ART. 59

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI

1. Il gestore del servizio provvede allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera; tali materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. Acque di percolazione delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento: il Comune, eventualmente il Gestore del servizio, smaltisce tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi della rete fognaria e/o dell'impianto centralizzato di depurazione nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., della normativa regionale, delle deliberazioni dell'autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli scarichi defluenti nella pubblica fognatura.
3. Residui derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e fanghi di supero): il Comune, eventualmente il Gestore del servizio provvede allo smaltimento di tali materiali con cautele equivalenti a quelle indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/1992 e ss.mm.ii.. Tali rifiuti sono classificabili, eventualmente in base alle caratteristiche chimico-fisiche, come assimilabili Cat. B, e quindi i relativi costi dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento sono a carico del produttore.

Articolo 60

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Articolo 61

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI IN AMIANTO

1. Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto. I rifiuti contenenti amianto sono ordinariamente classificati come speciali pericolosi.
2. I rifiuti in amianto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto, non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

Articolo 62

MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE

I rifiuti prodotti nell'esercizio della attività agricola, anche se ricompresi nell'All.1 del presente Regolamento, per disposizioni normative del settore, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani e quindi sono esclusi dal regime di riferimento. I rifiuti provenienti da aziende agrituristiche (che svolgono attività didattica, e/o che effettuano servizi di alloggio, di ristorazione, di vendita di prodotti agricoli sia in forma disgiunta fra loro, sia in forma congiunta) sono considerati assimilati a tutti gli effetti, al regime dei rifiuti urbani.

TITOLO 3

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Articolo 63

RACCOLTA E TRASPORTO IMBALLAGGI

1. Gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio devono essere conferiti separatamente e raccolti in modo differenziato dal produttore, detentore ed utilizzatore, su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico antistanti il numero civico dell'utente (utenza attività e utenza residenziale), secondo le modalità e la frequenza della raccolta riportate nel calendario annuale per la raccolta dei rifiuti.
2. Per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio lo standard minimo, per la raccolta differenziata degli stessi, da rispettare entro i 5 anni dall'adozione del presente Regolamento e comunque nei termini di legge, è fissato nel 60% in peso, in conformità a quanto previsto dall'Allegato E del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà avvenire con appositi automezzi, licenziati e collaudati per tale attività, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni e/o liquidi.
4. I mezzi impegnati per il trasporto devono essere periodicamente lavati.
5. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, conformemente a quanto previsto dal punto 2.1.2 dell'art. 2 della Delibera 27.07.1984 – C.I. ex art. 5 D.P.R. 915/1982, con automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono assicurare le esigenze e le caratteristiche igienico – sanitarie, la conformità a norme sulla sicurezza sul lavoro ed ambientali.
6. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune di Contursi Terme per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Articolo 64

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

1. I produttori, gli utilizzatori ed i detentori e/o consumatori che si caratterizzano come utenza non domestica (attività) devono, nel territorio comunale:
 - a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;

- b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio terziari;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
 - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio terziari;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio terziari.
3. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Articolo 65

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE

I produttori, gli utilizzatori di imballaggi, nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla Legge 70/1994 e dal D.P.C.M 21/03/1997 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE), i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

TITOLO 4

SPERIMENTAZIONI E DATI STATISTICI – TASSA/TARIFFA – RAPPORTI CON L'UTENZA

Articolo 66

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI E/O ENERGIA E LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire, in via prioritaria, la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, al riuso o al reimpiego.

Per la frazione restante si valuteranno i migliori sistemi disponibili di smaltimento tra cui la produzione di energia secondo le modalità previste dai piani provinciale e regionale rifiuti.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune, d'intesa con l'eventuale Gestore, persegue l'organizzazione del Servizio di raccolta dei RU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui al D.Lgs 22/97 ess.mm.ii. e delle indicazioni del Piano Provinciale Rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi.

Articolo 67

RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL GESTORE PER L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA RIFIUTI

L'eventuale Gestore del Servizio è tenuto ad inoltrare mensilmente al Comune di Contursi Terme un resoconto sui quantitativi dei materiali raccolti, smaltiti e avviati a uno dei vari processi di recupero.

Articolo 68

MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- a) tipologie di rifiuti per cui sono attivate nuove raccolte differenziate
- b) finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- c) destinazioni delle frazioni recuperate
- d) obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire mediante:

- a) cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- b) comunicati stampa;
- c) volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- d) campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini;
- e) iniziative di educazione ambientale da programmare con gli Istituti Scolastici presenti sul territorio;
- f) altre forme di diffusione di materiale informativo.

L'eventuale Gestore del Servizio è tenuto a concordare preventivamente con l'Amministrazione e a comunicare all'utenza interessata ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio con un preavviso minimo di 15 giorni.

Articolo 69

RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI

In accordo con il Comune, le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

Articolo 70

SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE

1. Il servizio di Volontariato di Difesa Ambientale costituisce servizio volontario e non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune con l'adozione di apposita delibera di Giunta che definisce le linee guida per il funzionamento del servizio.
2. In ogni caso, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per le attività connesse all'accertamento e alla contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza può essere affidata anche a Ispettori Ambientali volontari. Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed

ordinanze comunali altro personale dipendente del Comune e, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

3. Si definisce Ispettore Ambientale Comunale la figura di volontario che, dotato di idonea preparazione, viene designato con decreto del Sindaco ad espletare il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali relative alla gestione dei rifiuti. Il servizio è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 71

INCENTIVI

1. Il Comune incentiverà le persone, le associazioni, le aziende, le Scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con:
 - a) **attestati di benemerenzza:** conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b) **premi materiali:** da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
 - c) **sgravi sulla tariffa/tassa rifiuti:** commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata o dalla pratica del compostaggio domestico.
2. La misura dello sgravio è stabilita con atto di Giunta comunale in relazione all'effettivo beneficio per il Comune desunto dall'entità delle tariffe applicate e/o dall'entità del risparmio conseguito.

Articolo 72

RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Comune trasmette alla Regione e alla Provincia, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un rendiconto, eventualmente predisposto dal gestore del servizio, dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti, le modalità con cui è svolto il servizio, le quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento delle materie recuperate.
2. I rendiconti di cui al comma 1) sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per le attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall'utilizzo diretto delle materie e dell'energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.
3. Il Comune fornisce informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della differenziata, dei dati consuntivi.

TITOLO 5

CONTROLLI - DIVIETI - SISTEMA SANZIONATORIO - ABROGAZIONI

Articolo 73

PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri tecnici comunali o ad altre categorie di personale, anche non comunale, identificate con atto della Giunta Comunale; a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1), possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Agli accertamenti delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statali.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 74

OBBLIGHI E DIVIETI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

1. È fatto obbligo, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a cinque metri.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 1) e 2) sono conferiti in modo differenziato a cura del produttore.
4. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia e diserbo delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati da ignoti.
5. È fatto obbligo a tutti i proprietari di case o terreni, che hanno cespugli, fioriture o alberi che si affacciano sul marciapiede, di provvedere alla potatura in modo tale che restino all'interno del perimetro di proprietà. La necessità è quella di evitare che i marciapiedi e le strade vengano sporcati o che venga limitato il transito.
6. È vietato l'uso improprio dei contenitori, la manomissione anche a mezzo di affissioni o imbrattamento, nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati dal Comune o dal gestore.
7. È vietato il conferimento dei rifiuti, l'esposizione ed il ritiro dei contenitori di raccolta fuori dagli orari e/o dai giorni previsti per la raccolta fissati con apposita ordinanza sindacale o mediante il calendario annuale dei rifiuti.
8. È vietato il conferimento scorretto, cioè non eseguito secondo le istruzioni del Comune o del Gestore, anche al fine di non arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per la pubblica incolumità.
9. È vietato il conferimento di rifiuti pericolosi o di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o surriscaldati.

10. È vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito, se pur temporaneo, di rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private anche se nei pressi dei contenitori.
11. È vietato lo scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.
12. È vietato l'insudiciamento del suolo pubblico, il versamento o il far scorrere su aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.
13. È vietato lo smaltimento di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta- smaltimento dei rifiuti urbani, ad eccezione dei casi specificamente autorizzati.
14. È vietato l'incendio di rifiuti.
15. È vietato il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio comunale.
16. Ogni deposito di rifiuti su area pubblica sarà considerato abbandono e sanzionato di conseguenza.

Articolo 75

SISTEMA SANZIONATORIO

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. , le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., così come applicate di seguito, fatte salve quelle adottate da specifici provvedimenti di attuazione.

| Descrizione | Sanzione | Sanzione |
|---|----------|-----------|
| | Minima | Massima |
| Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i sacchetti/o contenitori sono appositamente costituiti. | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Esposizione di sacchetti e/o contenitori o conferimento rifiuti in giorni e fasce orarie diversi da quelli stabiliti per la raccolta con appositi provvedimenti | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Danneggiamento o manomissione (anche con affissioni) dei contenitori del servizio di raccolta dei RSU | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Intralcio all'attività degli addetti al servizio | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Conferimento materiali accesi e non completamente spenti | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Smaltimento di rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge (es. immissione in pubblica fognatura) | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Deposizione di qualsiasi rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti e in orari diversi da quelli fissati. | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Abbandono dei rifiuti su aree e spazi pubblici soggetti ad uso pubblico comprese le rive dei corsi d'acqua e canali. | €. 50,00 | €. 500,00 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche private ad uso pubblico | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Contravvenzione agli obblighi imposti agli spettacoli | €. 50,00 | €. 500,00 |
| Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e delle aree quotidianamente occupate da cantieri edili o simili, compreso lo sfalcio delle erbacce. | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e noningombranti in area pubblica o privata. | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi oingombranti sul suolo o nel suolo e immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee. | €. 103,00 | €. 619,00 |
| Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Abbandono di beni durevoli che abbiano esaurito la loro utilità. | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Conferimento di rifiuti in modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento o in altri atti conseguenti | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Nelle strade interessate dalla pulizia meccanizzata, la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale. | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Contravvenzione all'obbligo di tenere curate le fioriture che si affacciano sul suolo pubblico tagliandole a raso della proprietà privata . | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Contravvenzione all'obbligo di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando, a propria cura e spesa, anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti durante l'esercizio delle attività, assicurando la gestione separata dei rifiuti come previsto dal presente regolamento | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Contravvenzione all'obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide e all'obbligo di depositare le medesime nei contenitori per i rifiuti. Contravvenzione all'obbligo di cura e mantenimento dei cani allo scopo di garantire i diritti dei vicini di casa in termini di odori e rumori. Rispetto del divieto di accesso ai cani. | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Contravvenzione all'obbligo di presentazione, di idonea documentazione che attesti il luogo in cui sono stati ovvero dovranno essere smaltiti i rifiuti speciali dei lavori edili. | €. 25,00 | €. 500,00 |
| Gettare, spandere, lasciare cadere o deporre materia liquida o solida su spazia e aree pubbliche a qualsiasi scopo destinate, su spazi privati o su aree di passaggio, nei corsi d'acqua, su sponde o ripe, cortili, vicoli chiusi o altri luoghi seppur recintati. | €. 25,00 | €. 500,00 |

TITOLO VI

NORME FINALI

Articolo76

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 241/1990, sarà a disposizione presso i competenti Uffici Comunali e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.
2. L'eventuale Gestore del servizio, di concerto col Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

Articolo 77

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel Capo III del D.Lgs. 507/1993, negli altri Regolamenti comunali, nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 78

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.